



*Ministero dei beni  
e delle attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI  
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Lettera inviata solo tramite  
posta elettronica  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 47

*Padova* 24 gennaio 2018

A Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzativa Commissioni VAS  
VINCA NUVV  
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 –  
Cannaregio – 30121 VENEZIA  
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Comune di Urbana (PD)  
urbana.pd@cert.ip-veneto.net

Prot. 330 PD-Re 24/01/2018  
Cl. 34.19.01

OGGETTO: URBANA (PD) – D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il la Variante al vigente P.R.G. con modifica delle destinazioni d'uso da zto agricola a zto produttiva, tramite procedura Suap, per ampliamento attività ditta Urbana Immobiliare S.r.l.  
Parere di competenza ai fini della tutela archeologica.

Con riferimento alla Variante al vigente P.R.G. in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con nota prot. n. 543508 del 29/12/2017, assunta agli atti con prot. n. 65 PD-Re del 9/01/2018, questa Soprintendenza formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che la Variante non ricade in un'area interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico né sono state avviate procedure di accertamento della sussistenza di aree di interesse.

Allo stato attuale delle conoscenze, il comprensorio di Urbana è da considerare a moderato rischio archeologico, in quanto è genericamente e sporadicamente caratterizzato da rinvenimenti che testimoniano una frequentazione antropica di età romana (cfr. *Carta Archeologica del Veneto* vol. II, 1990, schede nn. 155-156 a p. 213), come segnalato anche nel Rapporto Ambientale Preliminare a p. 71. Tuttavia, le localizzazioni dei rinvenimenti non sono attualmente accertabili e identificabili puntualmente.

Per i motivi suesposti, si esprime parere favorevole in merito alla realizzazione dell'opera e si ritiene possibile l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura *de qua*.

Resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico.

IL SOPRINTENDENTE  
*Arch. Andrea Alberti*